



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Autorizzazione per il giudizio di merito nel ricorso ex art.28 L. 300/70 della FIT-CISL - Affidamento incarico all'Avv. Giuseppe Gaetano Marangi

L'anno millenovecentonovantacinque, il giorno 23 (ventitre) del mese di marzo, alle ore 9,00 in TARANTO e nella sede dell'Azienda;
si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. ~~Giuseppe ALTAMURA~~

3. ~~Pasquale BARNABA~~

4. ~~Bruno COSTONE~~

5. ~~Michelangelo MERCADANTE~~

6. ~~Daniela POLE~~
~~XXXXXXXXXXXX~~

7. ~~Domènico VILLANO~~

MEMBRI SUPPLENTI

8. ~~Maria Conte~~

9. ~~Luigi POSTICIONE~~

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. ~~Francesco Lucibello~~

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione ~~la dottoressa Maria Fabiana Meroni~~

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- vista la deliberazione presidenziale n° 67 del 27/02/1995, ratificata con deliberazione n° 71 del 09/03/1995, con la quale si autorizzava il direttore a resistere al giudizio ex art. 28 della L. 300/70 promosso dalla FIT-CISL;
- atteso che con la stessa deliberazione n° 67 si affidava all'avv. Giuseppe Gaetano Marangi il mandato per la difesa dell'Azienda;
- visto il decreto depositato il 20/03/1995, con il quale il Pretore del lavoro ha, prima facie, ritenuto fondato il ricorso ex art. 28;
- ritenuto tuttavia che sussistano fondati motivi per cui la questione merita di essere approfondita nel giudizio di merito impugnando il provvedimento entro 15 giorni, decorrenti dal 21/03/1995;
- ritenuto quindi di poter riaffidare il mandato allo stesso avv. Marangi;
- stante l'urgenza di provvedere affinché il legale incaricato abbia il tempo necessario per allestire il ricorso;
- visto l'art. 29 del D.P.R. 902/86
- visto il bilancio preventivo 1995;
- con il parere favorevole del direttore di esercizio;

DELIBERA

- di proseguire il giudizio di merito nel ricorso ex art. 28 L.300/70 promosso dalla FIT-CISL;
- di confermare il mandato difensivo all'avv. Giuseppe Gaetano Marangi con studio in Martina Franca;
- di porre la spesa presuntiva di £ 1'500'000 oltre IVA e CPA a carico del bilancio preventivo 1995 alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del mastro "Spese per prestazioni di servizi";
- di sottoporre a ratifica il presente provvedimento alla prima riunione utile della Commissione Amministratrice;

Il Presidente



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il

23 MAR. 1995

IL DIRETTORE
CARO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

28 MAR. 1995
Taranto, li

N° di Protocollo : Dir/

992/95

Risposta a n° del

Allegati n°

Egr. Avv.

Giuseppe G. MARANGI

Via M. ti del Duca

Zona G.N. 272

MARTINA FRANCA

OGGETTO: Ricorso ex art. 28 FIT-CISL
prosecuzione nel merito

In esecuzione della deliberazione presidenziale n° 91 del 23/03/1995, si affida alla S.V. l'incarico di proseguire nel merito la vertenza promossa dalla FIT-CISL contro l'AMAT ex art. 28 della L. 300/70.

A tal fine si allega copia della relazione predisposta dal ns. ufficio legale.

Distinti saluti

IL DIRETTORE

(Ing. *Francesco Lucibello*)

A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto

Area Personale

Taranto, li 25/03/1995

Corrispondenza interna prot. n° 3820

Alla cortese attenzione del
Direttore
SEDE

Oggetto : Parere

In relazione al parere richiesto in merito al provvedimento emesso dal Pretore di Taranto, Dr. Marcello Fischetti, in data 20/03/1995 a seguito di ricorso ex art.28 L.300/1970, proposto dalla FIT CISL, settore autoferrotranvieri, in persona del segretario provinciale Michele Imperio, si comunica quanto segue.

Questo ufficio ritiene che il succitato provvedimento datato 20/03/1995 debba essere opposto per i seguenti motivi.

La motivazione posta a fondamento del provvedimento pretorile è manifestamente contraddittoria e priva di argomentazioni giuridicamente idonee a supportare la decisione di antisindacalità del comportamento aziendale.

Il Pretore, infatti, perviene alla propria decisione non già perchè ha valutato il provvedimento di revoca dell'incarico al Rochira oggettivamente lesivo dell'interesse tutelato dall'art.28 L. n.300/1970, bensì perchè ha ritenuto che la contestualità di tale provvedimento con la contestazione disciplinare allo stesso dipendente mirasse ad impedire al sindacato l'esercizio delle libertà tutelate dalla legge.

Quale sia stato, però, il processo logico-giuridico seguito per addivenire a tale convinzione non è dato saperlo, in quanto manca nel

provvedimento pretorile anche una parvenza di motivazione che possa giustificare l'asserita antisindacalità della condotta aziendale.

L'errore in cui è incorso il Pretore è di tutta evidenza.

Non è, infatti, la collocazione temporale dei provvedimenti che può determinare la loro potenziale idoneità a ledere il diritto tutelato dall'art.28, bensì la loro intrinseca capacità a limitare oggettivamente la libertà sindacale.

Nella fattispecie, il provvedimento di revoca dell'incarico precedentemente attribuito al Rochira è stato assunto per motivi legati alla produzione, valutati di per sé legittimi dal Pretore, ed oggettivamente estranei all'esposto denuncia che ha determinato la contestazione disciplinare.

La mera coincidenza casuale tra i due provvedimenti non può avere un significato ritorsivo, in quanto nessun nesso teleologico è ravvisabile tra il comportamento assunto dall'Azienda e la lesione del diritto tutelato dall'art.28 della L.300/1970.

Deve essere, infine, rilevato che la condotta antisindacale del datore di lavoro non si identifica con la violazione di meri interessi patrimoniali o morali del singolo lavoratore, ancorchè rappresentante sindacale, concretandosi, invece, in atti diretti a frustrare o a limitare l'esercizio dei diritti di libertà sindacale, con la conseguenza che l'impugnativa dei provvedimenti lesivi della posizione di un singolo lavoratore può essere svolta dai rappresentanti delle associazioni sindacali solo se il comportamento posto in essere dal datore di lavoro mediante tali atti sia contemporaneamente offensivo e degli interessi collettivi di cui è titolare l'associazione sindacale e dell'interesse individuale del lavoratore.

A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto

Area Personale

Per quanto attiene alla fattispecie oggetto della presente relazione, premesso che al rapporto di lavoro degli addetti ai pubblici servizi di trasporto non si applica l'art.22 della L.300/1970, il provvedimento di revoca dell'incarico precedentemente assegnato al Rochira è palesemente inidoneo, anche in astratto, a ledere gli interessi collettivi di cui è titolare l'associazione sindacale, mentre va ad incidere esclusivamente sul diritto soggettivo del lavoratore ad essere mantenuto in quel posto.

É, quindi, il lavoratore ad avere la titolarità dell'azione e non il sindacato che, invece, difetta di legittimazione ad agire.

Distinti saluti

IL CAPO RIPARTIZIONE LEGALE

(Avv. Olimpia Cimaglia)

